CAMERA DEI DEPUTATI N. 2048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIANDROTTI

Presentata l'11 dicembre 1987

Integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge istitutiva dell'ordine professionale, del 3 febbraio 1963, n. 69, è in alcune parti inadeguata ai mutamenti intervenuti nella società dell'informazione. In particolare la legge attuale non tiene conto dell'emittenza privata radiofonica e televisiva, che nel 1963 non esisteva, e contemporaneamente ignora l'esistenza dei periodici locali, che pure costituiscono un elemento significativo nel giornalismo italiano. Nella sola realtà piemontese esistono dieci bisettimanali, settantadue settimanali e diciannove quindicinali. Per gli operatori in queste voci informative non c'è oggi alcuna possibilità di accedere alla professione giornalistica, con una evidente situazione di ingiustizia ed una obbiettiva violazione dei diritti garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

La stessa recente sentenza della Corte costituzionale, che, per motivi procedurali, respinge l'istanza avanzata dal tribunale di Torino a sostegno dei giornalisti dei due bisettimanali biellesi, non nasconde l'esistenza di obbiettivi problemi.

Per queste ragioni l'ordine del Piemonte e della Valle d'Aosta suggerisce una modifica dell'articolo 34 della citata legge che finalmente comprenda i diritti dei giornalisti dei periodici locali e dell'emittenza radiotelevisiva privata, ponendo fine alla loro emarginazione. Contemporaneamente la proposta riduce il numero minimo di giornalisti richiesti in redazione per consentire l'accesso al praticantato nella consapevolezza delle mutate condizioni di apprendimento della professione: la vera scuola di giornalismo è quella che si esplica ogni giorno, lavorando.

Nei grandi come nei piccoli giornali, accanto ad una fascia ristretta di giorna-

listi impegnati nell'elaborazione dei servizi, c'è una larga maggioranza addetta « alla cucina redazionale ». Non si vede quindi perché debbano essere esclusi dalla professione coloro che, a tempo pieno, redigono radio e periodici, espressione della voce significativa di una realtà locale, come una provincia, una municipalità, una entità sociale, economica, culturale.

A questa nostra proposta si potrebbe oppore il timore di una eccessiva liberalizzazione della professione. Ma al riguardo una recente novità legislativa fornisce obbiettiva garanzia. Infatti dalla primavera 1987 gli iscritti nel registro dei praticanti giornalisti sono stati trasferiti, in ordine al trattamento pensionistico, dall'INPS all'INPGI. Tra l'istituto di previdenza dei giornalisti italiani e gli ordini regionali si è determinata una stretta collaborazione, per cui, di mese in mese, si conosce l'esatta situazione di ogni praticante. All'ordine professionale è quindi data concreta possibilità di stroncare eventuali abusi.

Infine questa proposta-stralcio, mentre lascia impregiudicato il discorso sulla riforma complessiva dell'Ordinamento professionale, ha il significato di affrontare subito un nodo particolarmente importante e fonte di gravi preclusioni. Né si può dimenticare il fatto che questi periodici e queste emittenti private sono già state oggetto di pubblico riconoscimento da parte del Parlamento, ad esempio con le sovvenzioni previste dalla legge per l'editoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico delle radio e televisioni pubbliche e private, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale, o presso un periodico a diffusione almeno mensile purché vi sia un giornalista professionista nell'organico redazionale ».